

## Accesso civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale ed è disciplinato dall'art. 5 del *Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto riportato*.

La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere indirizzata al Responsabile per la trasparenza, che ha l'obbligo di provvedere entro 30 giorni.

### **Il Responsabile per la trasparenza**

(Art. 5, comma 1, *D.lgs. 33/2013*)

Il Responsabile per la Trasparenza è il Segretario Generale, individuato con Decreto sindacale n. 19 del 30.09.2013.

### *Contatti*

*Ufficio Segreteria Generale Tel: 0332/867711*

*E-mail: [segreteria@comune.vedano-olona.va.it](mailto:segreteria@comune.vedano-olona.va.it)*

### **La richiesta**

La richiesta può essere trasmessa attraverso uno specifico modulo (v. fondo pagina) e presentata:

– tramite posta elettronica all'indirizzo di posta istituzionale:

[segreteria@comune.vedano-olona.va.it](mailto:segreteria@comune.vedano-olona.va.it)

– tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del Comune:

[comune.vedano-olona@legalmail.it](mailto:comune.vedano-olona@legalmail.it)

– tramite posta ordinaria all'indirizzo: Piazza San Rocco, 9 - 21040 Vedano Olona (VA)

– con consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune ( P.zza San Rocco n. 9 - I piano - da Lunedì a Venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30 - Lunedì dalle ore 17.30 alle 18.30 - Giovedì dalle ore 18.00 alle 19.00 - Sabato dalle ore 9.00 alle 12.00).

– a mezzo fax. al n. 0332/402268.

Per avere informazioni o effettuare ulteriori segnalazioni scrivere al seguente indirizzo:

[segreteria@comune.vedano-olona.va.it](mailto:segreteria@comune.vedano-olona.va.it)

In caso di inerzia da parte del Segretario Comunale il potere sostitutivo è attribuito al Sindaco in carica (allegato - Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 14.10.2013).

### **Modulistica**

Allegato - Modello Istanza Accesso Civico

\*\*\*\*\*

*Decreto Legislativo n. 33/2013* - **Art. 5 Accesso civico**

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all' articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all' articolo 43 , comma 5.